CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^A LEGISLATURA – I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONI LEGISLATIVE RIUNITE
FORZE ARMATE E AFRICA ITALIANA

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI MARTEDÌ 24 OTTOBRE 1939-XVII

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE DELLA CAMERA **BUTTAFOCHI**

INDICE

Pag.

Disegni di legge (*Discussione ed approvazione*):

Norme relative alla facoltà per le Amministrazioni militari di assumere impiegati civili a contratto tipo ed a tempo indeterminato nell'Africa Italiana (*Modificato dal Senato*) 117

Norme relative al personale salariato statale nell'Africa Orientale Italiana (*Modificato dal Senato*) 118

La riunione comincia alle 15,30.

PRESIDENTE comunica che sono in congedo i consiglieri nazionali: Barbaro, Diaz Marcello, Igliori, Giunti Pietro, Marchini e Mazzetti Mario.

Constata che le Commissioni riunite sono in numero legale.

Discussione del disegno di legge: Norme relative alla facoltà per le amministrazioni militari di assumere impiegati civili a contratto tipo ed a tempo indeterminato nell'Africa Italiana. (Modificato dal Senato). (276-B)

DE COLLIBUS, *relatore*, ricorda come il disegno di legge approvato dalle due Commissioni legislative riunite, nella riunione del 15 giugno scorso, fosse composto di due parti: nella prima, dall'articolo 1 al 7, si statuiva circa il numero degli impiegati che potevano essere assunti e circa le diverse modalità delle dette assunzioni; nell'articolo 8 si statuiva circa le abrogazioni delle disposizioni in contrasto col disegno di legge stesso, mentre coll'articolo 9 il Ministro delle finanze era autorizzato a emanare provvedimenti di natura finanziaria.

Trasmesso il disegno di legge alla competente Commissione del Senato, il Sottosegretario per l'Africa Italiana chiese, e la Commissione accettò, che fosse rinviata la discussione per dar corso ai due disegni di legge ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, provvedendo con decreto Reale alla parte che riguardava l'organizzazione interna dei servizi, e portando dinanzi alle Commissioni legislative – perchè da approvarsi per mezzo di legge – quella parte che riguardava l'abrogazione di disposizioni già disposte con altro provvedimento legislativo e le altre di competenza del Ministro delle finanze.

Pur dichiarandosi favorevole all'approvazione del disegno di legge così emendato, rileva che l'articolo 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, mentre sancisce la facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche, non vieta che il Governo in deroga a tale facoltà possa portare allo esame delle Assemblee legislative i provvedi-

menti inerenti alla organizzazione interna dei servizi.

Anche se la dizione definitiva dell'articolo 1 della legge fu diversa da quella presentata dal Ministro di grazia e giustizia, nel senso che mentre nel disegno di legge si diceva: « Il Governo del Re ha facoltà di emanare » ecc., nel testo di legge è invece detto: « sono emanate per Reale decreto » ecc., certo si è che nello spirito rimase il concetto preciso di facoltà, tanto è vero che nella relazione del compianto Ministro Rocco si parla sempre di facoltà del Governo di emanare norme giuridiche e quando si tratta del punto specifico di cui oggi si discute, cioè a dire la organizzazione interna dei servizi si dice precisamente: « Il n. 3 dell'articolo riconosce espressamente al Governo la facoltà di disciplinare » ecc. Da ciò la possibilità di scegliere una delle due vie: o emanare un decreto Reale, oppure portare il disegno di legge davanti alle Assemblee legislative.

Quindi bene fece il Ministero dell'Africa Italiana quando presentò alla Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge in cui si statuiva contemporaneamente l'organizzazione dei servizi e quegli altri atti per cui occorreva una legge.

Che se poi, successivamente, lo stesso Ministero dell'Africa Italiana, ha voluto scindere i due concetti e presentare l'attuale testo all'esame delle Commissioni legislative, è questione su cui le Commissioni stesse non possono entrare in merito.

Con queste precisazioni propone l'approvazione del testo modificato dal Senato.

MANARESI, *Presidente della Commissione delle Forze Armate*, rendendosi perfettamente conto delle osservazioni del camerata De Collibus, fa presente che, all'atto pratico, ci si trova dinanzi al fatto che il Governo, avendo una facoltà, crede di avvalersene. Giustamente lo stesso relatore ha ritenuto non potersi discutere tale facoltà. Siccome poi l'esercizio della facoltà medesima porta all'abrogazione di norme già sancite da leggi, è ciò che rende necessaria l'approvazione del provvedimento da parte degli organi legislativi.

D'altra parte, ricorda che nella discussione avvenuta in seno alle due Commissioni legislative riunite della Camera apparve già come in una materia come questa, minuta, contingente, mutevole a seconda delle varie esigenze, fosse estremamente pericoloso congelare senz'altro, fin dall'inizio, in norme di legge precise e difficilmente modificabili, disposizioni che potevano, al contatto della pratica, apparire presto superate.

Ritiene pertanto che anche per questa considerazione si possa procedere senz'altro all'approvazione del disegno di legge, nel testo modificato dal Senato.

FERRETTI DI CASTELFERRETTO si associa, osservando che il fatto della presentazione alla Camera del disegno di legge nel primitivo testo indicava che il Ministero intendeva rinunziare alla facoltà concessagli dalla legge 31 gennaio 1926-IV. Successivamente esso ha creduto di valersi di quella facoltà; non resta quindi che approvare il disegno di legge così come è stato modificato, con la raccomandazione che di quanto fu detto nella precedente discussione sia tenuto opportuno conto nelle norme che saranno emanate.

PRESIDENTE pone ai voti gli articoli 1 e 2 nel testo modificato dal Senato.

(*Sono approvati*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi allegato*).

Discussione del disegno di legge: Norme relative al personale salariato statale dell'Africa Orientale Italiana. (Modificato dal Senato). (301-B)

GORLA, *relatore*, fa presente che le norme di questo disegno di legge si riallacciano per analogia a quelle del disegno di legge testè approvato. Ricorda che nella riunione del 15 giugno scorso, i relatori, pur proponendone l'approvazione, osservarono che il disegno di legge andava riguardato alla stregua di diverse disposizioni – citate o non citate – che non erano rispettate. Vi furono proposte di emendamenti da parte del camerata Panconesi, ma per ragioni di intempestività di presentazione, esse non poterono avere accoglimento, per quanto sia raccomandabile che su di esse si porti l'attenzione del Ministero.

Ricorda anch'egli che il Sottosegretario di Stato per l'Africa Italiana chiese, e la Commissione del Senato accettò, il rinvio della discussione dei due disegni di legge, intendendo il Governo di avvalersi della facoltà conferitagli dall'articolo 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, per attuare quella partede i due disegni di legge che rientrava nell'ambito di tale facoltà. E poichè il Governo ha ritenuto di seguire questa via in base alla detta facoltà, intorno a cui, alla stregua della legge, non sembra possa

discutersi, era evidente che dovesse ritirare il provvedimento e ripresentarlo nella forma attuale, per quella parte per cui è necessaria l'approvazione con legge.

Ritiene quindi che il disegno di legge possa essere senz'altro approvato.

FOSSA DAVIDE vorrebbe che si raccomandasse la sollecita emanazione delle nuove norme che sono vivamente attese sia dagli interessati che dalle amministrazioni militari.

PRESIDENTE pone ai voti gli articoli 1 e 2 nel testo modificato dal Senato.

(*Sono approvati*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi allegato*).

La riunione termina alle 16.

ALLEGATO

TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI

Norme relative alla facoltà per le Amministrazioni militari di assumere impiegati civili a contratto tipo ed a tempo indeterminato nell'Africa Italiana. (276-B)

ART. 1.

Il Governo del Re, nell'emanare, a norma dell'articolo 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, disposizioni relative alla facoltà per le Amministrazioni militari di assumere impiegati civili a contratto tipo ed a tempo indeterminato nell'Africa Italiana, è autorizzato ad abrogare per quei territori le leggi ivi vigenti in materia.

ART. 2.

Le variazioni di bilancio eventualmente occorrenti per l'applicazione delle norme di cui al precedente articolo potranno essere apportate con decreto del Ministro per le finanze.

Norme relative al personale salariato statale nell'Africa Orientale Italiana (301-B)

ART. 1.

Il Governo del Re, nell'emanare, a norma dell'articolo 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, disposizioni relative allo stato giuridico ed al trattamento economico del personale salariato statale nell'Africa Orientale Italiana, è autorizzato ad abrogare per quel territorio le leggi ivi vigenti in materia.

ART. 2.

Le variazioni di bilancio eventualmente occorrenti per l'applicazione delle norme di cui al precedente articolo potranno essere apportate con decreto del Ministro per le finanze.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI